

PROGRAMMI COMUNITARI anni 2000- 2006

OBIETTIVO 2: Favorire la riconversione economica e sociale delle Zone con difficoltà strutturali.

Sostegno Transitorio(Phasing out): Le regioni cui si applicano nel 1999 gli obiettivi 2 e 5b in virtù del Reg. n.2052/88 e che non figurano nel Reg. 1260/99 rientrano nel quadro dell'obiettivo n. 2 dal'1.1.2000 al 31.12.2005 e nel quadro dell'obiettivo n.3 dal 1.1.2000 al 31.12.2006.

Con il Regolamento CEE n. 1260/99, sono stati stabiliti gli obiettivi dell'azione comunitaria per il periodo 2000-2006, successivamente, con decisione della Commissione di data 27.7.2000, modificata recentemente dalla Decisione di data 27.4.2001, sono state individuate le zone ammissibili all'Obiettivo 2 (Fondi FESR e FSE) che in Regione comprendono aree situate nella Provincia di Trieste, Gorizia e Udine.

La Regione è anche beneficiaria nel periodo dal 1.1.2000 al 31.12.2005 del "sostegno transitorio" (phasing out) del FESR previsto, ai sensi del Reg. n. 1260 art. 6 comma 2, per le zone dove si applicavano nel 1999 gli obiettivi n. 2 e n. 5B. Tali zone, in base alla stessa norma, sono anche beneficiarie del sostegno dell'FSE, nel quadro dell'obiettivo n.3, nonché del sostegno del FEAOG, sezione "garanzia" nel quadro del sostegno allo sviluppo rurale e dello SFOP nel quadro delle azioni strutturali nel settore della pesca. Le risorse comunitarie assegnate alla regione per l'attuazione dell'obiettivo 2 ammontano a circa L. 162,4 miliardi per le aree inserite nell'Obiettivo 2 e a L. 24,5 miliardi per le zone in regime di sostegno transitorio.

Con Deliberazione n. 3576/2000, modificata con Deliberazione n. 3640/2000, la Regione ha approvato il progetto di Documento Unico di Programmazione (DOCUP) relativo agli interventi da effettuare nelle aree ammesse all'obiettivo n. 2 per il periodo 2000-2006. Il Documento, trasmesso alla Commissione Europea, è tuttora in corso di esame per la definitiva approvazione.

OBIETTIVO 3: Favorire l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione

Con la Decisione della Commissione Europea di data 21.9.2000 è stato approvato il programma operativo della Regione Friuli Venezia Giulia per gli interventi strutturali comunitari previsti dall'obiettivo n.3 in Italia per il periodo 1.1.2000-31.12.2006. Gli interventi previsti mirano soprattutto allo sviluppo del mercato del lavoro e a promuovere le pari opportunità per tutti, la formazione professionale e lo sviluppo dello spirito imprenditoriale.

Il piano finanziario approvato prevede una dotazione finanziaria del Fondo sociale europeo pari a 161.354.729 Euro, nonché la partecipazione dello Stato e della Regione, secondo la ripartizione della seguente tabella.

OBIETTIVO 3

TOTALE COSTO ELEGIBILE	TOTALE COSTO PUBBLICO	FONDI COMUNITARI (FSE)	PARTECIPAZIONE PUBBLICA NAZIONALE			COSTO ELEG. PRIVATO
			Totale	Stato	Regione	
701.213.258.335	694.280.712.741	312.426.321.121	381.854.391.620	305.483.513.996	76.370.878.324	6.932.545.593

INIZIATIVE COMUNITARIE

- a) *cooperazione transfrontaliera, transnazionale, interregionale volta ad incentivare uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo dell'insieme dello spazio comunitario "INTERREG" (Fondi FESR);*
- b) *rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile "URBAN" (FESR);*
- c) *sviluppo rurale "LEADER" (FEAOG orientamento)*
- d) *cooperazione transnazionale per promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo, in relazione al mercato del lavoro "EQUAL" (FSE).*

Con il Regolamento n. 1260/99 art. 20 sono state anche individuate le iniziative comunitarie che la Comunità Europea finanzia negli anni 2000-2006. Tali iniziative corrispondono per la maggior parte alle iniziative già attuate negli anni 1994-1999 ed interessano, come le precedenti, la Regione Friuli Venezia Giulia. Nell'anno 2000 le Direzioni interessate all'attuazione dei programmi hanno svolto attività preparatoria e non risulta stanziata, impegnata o pagata alcuna somma ad essi riferita.

Nell'attuazione dei programmi comunitari previsti nella nuova programmazione dovrà comunque essere tenuta presente la necessità di utilizzo dei fondi nei termini previsti, favorendo i progetti cantierabili e snellendo le modalità d'intervento in tutti i settori interessati.

Stato di attuazione gestionale dei programmi comunitari per gli anni 2000-2006 al 31.12.2000

L'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 16.4.1999 n. 7, come modificato dagli artt. 9 e 16 della L.R. 3.7.2000 n. 13, ha istituito un Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario, con lo stanziamento complessivo di L. 95.733.599.694 nel capitolo di spesa 9600 del bilancio annuale 2000.

Nel quadro dell'attività programmatoria prevista dalla normativa citata, l'Amministrazione regionale, valutando gli aspetti di priorità degli interventi da ammettere a finanziamento, ha quindi individuato con la Deliberazione n.1524 del 2.6.2000, modificata con la Deliberazione n. 3641 del 24.11.2000:

- la quota del fondo da destinare a copertura di programmi e progetti dei quali si prevede intervenga l'approvazione da parte dell'Unione Europea nel corso dell'anno, nonché quella da destinare a nuove proposte da presentare a finanziamento comunitario;
- la quota da destinare alla costituzione di un parco-progetti ammissibili al finanziamento comunitario al fine di anticipare mediante il finanziamento regionale l'attuazione dei progetti stessi;
- la quota da riservare alle necessità di adeguamento del cofinanziamento regionale in relazione al cofinanziamento comunitario e statale di programmi e progetti già iscritti a bilancio.

Al riguardo si rileva che la definizione di un parco-progetti ammissibili a finanziamento è stata determinata dai tassativi termini di rendicontazione previsti dai regolamenti comunitari e al fine di assicurare il miglior utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'UE e dallo Stato, finanziando il maggior numero di iniziative ammissibili ("overbooking")

Quota programmi e progetti dei quali è prevista l'approvazione dell'UE e dello Stato entro l'anno		Quota da destinare a nuove proposte da presentare a finanziamento comunitario		Quota da destinare alla costituzione di un parco-progetti ammissibili a finanziamenti comunitari		Quota per l'adeguamento del cofinanz. regionale
Obiettivo 3	10.720.000.000	Obiettivo 2	21.000.000.000	Obiettivo 2	43.015.599.694	-
		Equal	1.150.000.000	Obiettivo 3	9.500.000.000	
		Leader +	50.000.000	Quota residuale da trasferire al 2001	2.298.000.000	
		Interreg III-A B C	8.000.000.000			
		Urban	p.m.			
TOTALE	10.720.000.000	TOTALE	30.200.000.000	TOTALE	54.813.599.694	-

PIANO DI SVILUPPO RURALE

Reg. CEE n. 1257/99

- *Piano di Sviluppo Rurale: Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo FEAOG Sezione Garanzia dall'1.1.2000 al 31.12.2006*

A seguito dell'esame della proposta presentata alla Commissione delle Comunità Europee in data 15.9.2000, il Documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia è stato approvato con Decisione della Commissione del 29.9.2000. Il Piano si articola in tre Assi principali:

- Sostegno alla competitività delle imprese
- Sviluppo del territorio rurale
- Salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali

L'importo totale della spesa pubblica prevista dal piano finanziario è di 212,984 milioni di euro, pari a L. 412.394.529.680, di cui la quota del finanziamento comunitario è di 99,740 milioni di euro, pari a L. 193.123.569.800. Tale importo comprende un quota di circa il 30% di fondi attribuibili ad altre azioni di sviluppo rurale approvate anteriormente al 1.1.2000 e riprese nella nuova programmazione, così come previsto nella Decisione UE citata.

In particolare la Direzione Agricoltura nell'anno 2000 ha attuato solamente "misure di accompagnamento" relative a interventi attivati nel precedente periodo di programmazione (Reg. n.2078/92 e n. 2079/92) nell'ambito del settore agroambientale e di prepensionamento, per un totale di pagamenti di L. 20.507 milioni, spesa coperta interamente da fondi comunitari e nazionali.

Ai sensi del Reg. 1257/99, il termine iniziale di ammissibilità per le spese è stabilito nella data del 1.1.2000, mentre il termine ultimo per l'imputazione al FEAOG dei pagamenti effettuati è fissato al 31.12.2006.

La Regione sarà dunque impegnata nei prossimi anni nell'attuazione della fase programmatica ed istruttoria degli interventi relativi al Piano di Sviluppo Rurale, mentre i finanziamenti non saranno gestiti dall'Amm.ne regionale, bensì dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di Roma, che congloberà le quote di finanziamento regionali, statali e comunitarie e dovrà procedere ai pagamenti degli interventi individuati in sede regionale.

6. Attività legislativa regionale

Nel corso del 2000 sono state adottate dal Consiglio regionale 22 leggi, per la maggior parte riguardanti interventi di natura settoriale. A parte i provvedimenti normativi afferenti il bilancio regionale (bilancio di previsione annuale e pluriennale, legge finanziaria 2000, legge di approvazione del rendiconto 1998, collegato alla finanziaria 2000 e assestamento bilancio pluriennale e annuale 2000), meritano di essere segnalati alcuni provvedimenti di particolare rilievo, in quanto afferenti l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa regionale, l'attuazione del federalismo fiscale in Regione nonché la razionalizzazione e semplificazione amministrativa.

La Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia aveva recepito, con la legge regionale 27 marzo 1996, n.18, il principio organizzativo di separazione tra indirizzo politico e gestione, sancito con la legge 23 ottobre 1992, n.421. L'art.6 della precitata legge regionale, rubricato "indirizzo politico", affidava, infatti, alla Giunta regionale il compito di definire annualmente gli obiettivi e i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione. Il successivo art.7 intestava ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti i provvedimenti che impegnano l'Amministrazione regionale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con conseguente responsabilità dei risultati della gestione.

La legge regionale n.18/1996 è stata sottoposta a rivisitazione nel corso del 2000, dapprima con la legge regionale 22 febbraio 2000, n.2, "Legge finanziaria 2000", che ha integrato le disposizioni dell'art.6 predetto, nonché con legge regionale 20 marzo 2000, n.7, "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso", che ha sostituito il c.1 del precitato articolo e inserito i commi 1bis e 1ter. L'art.8, commi 91 e 92, della L.R.n.2/2000 precitata ha disposto che la Giunta regionale, sulla base dei programmi dell'art.6, c.1, della L.R.n.18/1996, assume, ai sensi dell'art.46 dello Statuto, "le scelte di gestione delle risorse finanziarie", prevedendosi altresì, al c.2, la facoltà per la Giunta medesima di delegare ai Direttori regionali e ai Direttori di servizio le scelte di gestione delle risorse finanziarie per unità previsionali di base e capitoli di spesa individuati nei programmi annuali.

Le predette disposizioni si applicano altresì anche all'organizzazione degli Enti regionali.

Il successivo c.94 dispone l'abrogazione di tutte le norme della L.R.n.18/1996 incompatibili con l'attribuzione alla Giunta regionale e agli organi collegiali di amministrazione degli Enti

regionali delle funzioni attinenti alla gestione finanziaria, individuate dai commi precedenti. Va preliminarmente rilevato che la tecnica legislativa adottata, disponendo genericamente un'abrogazione implicita delle norme della L.R.n.18/1996 incompatibili con le modifiche introdotte, costringe l'interprete a procedere, volta per volta, all'individuazione della normativa effettivamente vigente in materia, con conseguenti incertezze interpretative e inevitabili ricadute negative sul piano della certezza del diritto. Ciò posto, sorge questione di determinare l'effettivo ambito di azione della previsione normativa suddetta.

Le predette disposizioni introducono, in tema di rapporti tra funzione politica e funzione gestionale, un "quid novi", consistente nell'intestare alla Giunta regionale, in sede di determinazione dell'indirizzo politico, anche "le scelte di gestione delle risorse finanziarie".

Il Legislatore regionale avrebbe inteso affidare alla Giunta regionale anche le funzioni, di natura prettamente gestionale, afferenti la gestione finanziaria, che invece l'art.7 della L.R.n.18/1996 aveva individuato come tipica funzione riservata ai Dirigenti. Sarebbe venuta meno, in buona sostanza, l'attribuzione, tipica della responsabilità dirigenziale, prevista dall'art.51, c.1, lett.a), della L.R.n.18/1996, che risulterebbe ora abrogato per incompatibilità, consistente nella cura dell'attuazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Giunta regionale, mediante l'adozione di progetti e l'indicazione delle risorse occorrenti alla loro realizzazione.

La confusione nonché la commistione e sovrapposizione di competenze tra organi politici e organi gestionali, con conseguente indeterminatezza anche delle connesse responsabilità, comportano, di fatto, l'elusione degli obiettivi della riforma portata dalla L.n.421/1992, che ha individuato, nel principio di netta separazione tra sfera politica e gestione, lo strumento indeffettibile per il recupero di efficacia dell'azione pubblica, finalità cui risponde altresì la modificata strutturazione dei documenti di bilancio per unità previsionali di base e centri di responsabilità. Ciò posto, si osserva che, nella ricostruzione del quadro normativo derivante dalle modifiche introdotte alla L.R.n.18/1996 con la L.R.n.2/2000, l'interprete deve attenersi a una lettura costituzionalmente coerente con il principio di grande riforma economico sociale di separazione tra indirizzo politico e gestione, principio la cui attuazione esige la precisa demarcazione dei confini tra funzioni di indirizzo politico e di controllo e funzioni dirigenziali, e l'attribuzione, in via esclusiva, ai Dirigenti delle scelte gestionali finalizzate a realizzare obiettivi e programmi deliberati in sede politica. Si ritiene, pertanto, che, in base a un'interpretazione costituzionalmente coerente con il principio suddetto, le "scelte di gestione delle risorse finanziarie", assegnate alla Giunta regionale ai sensi del precitato art.8, c.91, debbano limitarsi alle sole indicazioni di riparto dei fondi, come già affermato dalla Sezione del controllo per il Friuli - Venezia Giulia con deliberazione n.4/2000.

L'opzione normativa della L.R.n.2/2000 è stata, peraltro, confermata dalla L.R.30 marzo 2001, n.10 "Disposizioni in materia di personale ed organizzazione degli uffici".

L'art.2 della precitata legge, al dichiarato fine di provvedere, nell'ambito del principio di separazione dei compiti, a una migliore e più chiara definizione di quelli riferibili, rispettivamente, al controllo e indirizzo politico e alla attuazione e gestione amministrativa, nell'individuare puntualmente i compiti intestati all'organo politico, ribadisce che allo stesso spettano, oltre alle decisioni afferenti l'individuazione e la ripartizione fra le strutture delle risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità, anche le scelte di gestione delle risorse finanziarie.

Con riferimento alla L.R.n.18/1996 vanno anche evidenziate le modifiche introdotte dalla già citata L.R.n.7/2000, che ha inciso, con finalità sia di accelerazione dei tempi che di razionalizzazione del contenuto dell'attività programmatica giuntalesca, sull'art.6 della L.R.n.18/1996. L'art.71 della precitata legge regionale, infatti, ha anticipato l'adozione delle delibere programmatiche giuntali a trenta giorni dall'approvazione del bilancio regionale nonché escluso dall'attività programmatica medesima le fattispecie prive di spazi di discrezionalità, in quanto già definite dalla normativa regionale o afferenti spese obbligatorie e d'ordine, nonché le spese variabili per gli Amministratori e il personale.

In materia di ordinamento regionale e organizzazione amministrativa va segnalata altresì la legge regionale 15 febbraio 2000, n.1, "Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti e Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale".

La legge predetta ha, infatti, profondamente inciso sull'organizzazione delle strutture regionali, rideterminando le competenze a disporre in materia di organizzazione degli uffici nonché ridisciplinando le norme in materia di gestione del personale, dirigenziale e amministrativo. A questo proposito va evidenziato, in primo luogo, l'art.5 della predetta legge regionale, che innova lo strumento giuridico utilizzato in materia di organizzazione degli uffici. La predetta disposizione, infatti, a modifica dell'art.29, c.3, della legge regionale 1 marzo 1988, n.7, che affidava all'atto legislativo l'istituzione, modificazione o soppressione delle strutture stabili di livello direzionale — Direzioni regionali e Servizi — dell'Amministrazione e degli Enti regionali, trasferisce la predetta competenza in capo alla Giunta regionale, che la esercita con atto amministrativo (deliberazione). E' stata disposta, inoltre, la soppressione del Consiglio di amministrazione, organo a composizione burocratica, con funzioni deliberative, nonché di consulenza della Giunta regionale, in materia di

organizzazione e di personale. Le relative attribuzioni sono state ridistribuite, dagli artt.9 e 10 della L.R.n.1/2000, tra la Giunta regionale e il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Alla Giunta regionale è stata altresì attribuita la competenza a gestire tutti gli incarichi dirigenziali, compresa la gestione di quelli diversi da Direttore regionale, nonché a nominare i sostituti dei Dirigenti, prima di competenza del Consiglio di amministrazione ai sensi degli artt.48, c.3, 49 e 59 della L.R.n.18/1996.

Nell'ambito della normativa di natura finanziaria va segnalata la legge regionale 25 febbraio 2000, n.4, "Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.)". L'adozione della precitata legge regionale rappresenta, nella direzione dell'attuazione dell'autonomia e del decentramento delle funzioni a livello locale, l'indispensabile tassello di natura finanziaria. Da segnalare l'art.2 della legge predetta, che demanda alla legge finanziaria la fissazione delle eventuali variazioni delle aliquote, come previsto dall'art.16, c.3, del D.lgs.n.446/1997. Detta facoltà è stata in effetti esercitata con l'art.2 della legge regionale 26 febbraio 2001, n.4 (legge finanziaria 2001). Rilevante è altresì la previsione della concessione di contributi, da erogarsi in forma di crediti d'imposta, con funzione compensativa, per i settori e le categorie maggiormente svantaggiate dall'introduzione dell'I.R.A.P., e di incentivazione alla creazione di nuovi posti di lavoro, previsti dagli artt.4 e 5 della L.R.n.4/2000. L'art.7 della legge prevede altresì che singole leggi regionali di settore possano istituire incentivi a favore delle imprese in forma di crediti d'imposta.

Rilevante è altresì la legge regionale 20 marzo 2000, n.7, "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso", che ha coordinato in un unico articolato normativo le disposizioni legislative regionali vigenti in materia di procedimento amministrativo e disposto l'abrogazione di tutte le precedenti fonti recanti le disposizioni riprodotte, che già avevano recepito nell'ordinamento regionale i principi di trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa. Il predetto Testo Unico rappresenta, pertanto, la normativa di riferimento anche per le future leggi di settore. Di particolare interesse si presenta il Capo II del Titolo II della predetta legge regionale, che, in linea con il D.lgs.n.123/1998, recante principi in materia di incentivi alle attività produttive, ha disciplinato le procedure contributive - automatica, valutativa e negoziale - in un'ottica di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, nel rispetto della compatibilità degli incentivi in questione con il diritto comunitario.

7. Attività di controllo

Nel corso del 2000 sono pervenuti al controllo preventivo della Delegazione di Trieste 674 provvedimenti e sono stati formulati 103 rilievi mentre alla Delegazione di Udine, competente per gli Uffici e Assessorati aventi sede in Udine, sono stati inviati 74 provvedimenti e formulati 24 rilievi.

Anche per l'anno 2000, come per i precedenti, il Presidente della Giunta Regionale del Friuli-Venezia Giulia si è avvalso del potere, riconosciutagli dall'art. 3 primo comma lett. e della L. 20/1994, di richiedere l'assoggettamento al controllo preventivo di legittimità di ulteriori categorie di atti, quali le transazioni e i riconoscimenti di debito. Considerato, quindi, che si tratta di una richiesta consolidata negli anni e riferita alle medesime categorie di atti, di fatto, nel Friuli-Venezia Giulia il controllo preventivo di legittimità viene dimensionato sull'elenco contenuto nel primo comma dell'art. 3 allargato a i provvedimenti di transazione e i riconoscimenti di debito, categorie introdotte attraverso la lettera e.

La casistica delle osservazioni di maggiore rilevanza, ha riguardato la mancata osservanza del principio di separazione tra indirizzo politico e attività gestionale, i limiti della potestà regolamentare regionale, anche in relazione al processo di delegificazione; la mancata osservanza dei principi di semplificazione amministrativa in materia di produzione documentale dei beneficiari di contributi; il difetto di notifica alla Commissione Europea (anche se si deve evidenziare che tale tipo di omissione ha subito, comunque, nel tempo un positivo ridimensionamento); la violazione della disciplina sulle gestioni fuori bilancio (che rappresentano in Regione un fenomeno sempre più consistente e degno, forse, di qualche preoccupazione), la mancata osservanza di limiti prescritti dall'Autorità di Bacino nell'attività concessoria di derivazione d'acqua.

La locale Sezione del Controllo, istituita con D.P.R. 902/1975, ha emanato 6 deliberazioni. Di queste, in relazione al controllo preventivo vanno segnalate, per la rilevanza delle problematiche trattate la n. 2/2000, con la quale non è stata ritenuta applicabile al rapporto di gestione informatica del sistema S.I.R. (Sistema Informativo Regionale riguardante Regione enti locali e aziende sanitarie) assicurato dalla partecipata regionale INSIEL S.p.a. la proroga ventennale ex lege prevista dall'art. 14 della L. 333/1992; e la n. 6/2000 con la quale è stato ricusato il visto ad un regolamento che, in violazione del limite di esecuzione della legge, nel disciplinare i criteri di un contributo da erogare ai Comuni al fine del consolidamento delle strategie di assicurazione urbana, individuava i criteri di priorità in modo tale da assicurare in buona sostanza i contributi in difformità dalla legge

autorizzatoria solo a quei Comuni che avessero coinvolto direttamente i cittadini nelle strategie di rassicurazione urbana.

Nel corso dell'anno sono state definite, inoltre, tre indagini di gestione riguardanti:

- 1) misure di sostegno comunitario nell'ambito dell'obiettivo 5b (deliberazione 3/2000);
- 2) attività contrattuale della Direzione Regionale delle Foreste (deliberazione 4/2000);
- 3) indagine sulla realizzazione dei parcheggi pubblici in collaborazione con la Sezione Autonomie.

Nell'adunanza del 22 febbraio 2000 è stato inoltre certificato il contratto collettivo di lavoro riferito al quadriennio 1994-1997 dell'area dirigenziale contenente un documento stralcio relativo al sistema delle relazioni sindacali. In tale sede, pur nell'ambito di una valutazione del contratto complessivamente positiva, le SS.RR. hanno stigmatizzato sia il fatto che nell'ordinamento regionale alla particolarità di un'indennità dirigenziale agganciata alla dinamica della retribuzione fissa si aggiunge la mancanza di un adeguato e obiettivo sistema di controlli sul conseguimento degli obiettivi da parte dei dirigenti.

L'ESTENSORE

(f.to Emanuela PESEL)